




STATUTO



SOMMARIO

Titolo I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – NORME APPLICABILI 1

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE 1

ART. 2 – DURATA 1

Titolo II

SCOPO – OGGETTO 1

ART. 3 – SCOPO 1

ART. 4 – OGGETTO 2

Titolo III

SOCI LAVORATORI 3

ART. 5 – NUMERO E REQUISITI DEI SOCI 3

ART. 6 – AMMISSIONE NUOVI SOCI 4

ART. 7 – OBBLIGHI DEI SOCI 5

ART. 8 – DIRITTI DEI SOCI 6

ART. 9 – SOCI SPECIALI 6

ART. 10 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO 7

ART. 11 – RECESSO 7

ART. 12 – ESCLUSIONE 8

ART. 13 – MORTE DEL SOCIO 9

ART. 14 – PROCEDURA E LIQUIDAZIONE 9

ART. 15 – TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI 10

Titolo IV

SOCI SOVVENTORI 10

ART. 16 – SOCI SOVVENTORI 10

Titolo V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO 12

ART. 17 – PATRIMONIO 12

ART. 18 – CARATTERISTICHE DELLE QUOTE DEI SOCI LAVORATORI	12
ART. 19 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI	13
ART. 20 – RISTORNI	14

Titolo VI

GOVERNO DELLA SOCIETÀ	14
ART. 21 – DECISIONI DEI SOCI	14
ART. 22 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	15
ART. 23 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA "ORDINARIA"	15
ART. 24 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA "STRAORDINARIA"	16
ART. 25 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	16
ART. 26 – INTERVENTO – VOTO – RAPPRESENTANZA	17
ART. 27 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	17
ART. 28 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	17
ART. 29 – COMPETENZA E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	18
ART. 30 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	19
ART. 31 – PRESIDENTE	19
ART. 32 – ORGANO DI CONTROLLO – REVISIONE LEGALE DEI CONTI	20
ART. 33 – CONTROVERSIE	20

Titolo VII

DISPOSIZIONI VARIE	21
ART. 34 – SCIoglimento	21
ART. 35 – DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	22
ART. 36 – DISPOSIZIONI FINALI	22

Allegato "B" al n. 10432 di raccolta

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, con sede nel Comune di Palazzolo dello Stella (UD), la società cooperativa denominata:

"CAM. 85 Società Cooperativa"

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi Speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2 - DURATA

La durata della cooperativa è fissata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea "straordinaria" dei soci.

Titolo II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - SCOPO

La cooperativa, retta e disciplinata dai principi della mutualità, si propone, attraverso lo svolgimento delle attività indicate al successivo art. 4, il perseguimento dei seguenti scopi:

- creare nuove opportunità di lavoro per i propri soci;- assicurare ai propri soci, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del regolamento interno;
- conseguire per i propri soci le migliori condizioni economiche, sociali e professionali

inerenti alla prestazione di lavoro.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio è quello risultante dal libro soci.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di terzi non soci.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano e per ciò stesso aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 4 - OGGETTO

La società, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- a) costruzione e montaggio di strutture meccaniche;
- b) lavorazioni metalliche conto terzi;
- c) attività di carpenteria navale ed a bordo nave presso terzi;
- d) costruzione di impianti civili e industriali;
- e) manutenzioni civili ed industriali di impianti meccanici, elettromeccanici, ed industriali;
- f) produzione e vendita anche su progetto del cliente e anche "on-line", di oggetti tridimensionali creati e stampati con stampanti "3D";
- g) accrescere le capacità lavorative e la qualificazione dei propri soci anche attraverso la cura della formazione e dell'aggiornamento professionale.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali.

A tal fine potrà:

- assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi ed associazioni aventi scopi affini, analoghi o complementari;
- concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili

sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale e obbligazioni proprie e di terzi ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;

- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del C.C.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto, titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

Titolo III **SOCI LAVORATORI**

ART. 5 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale, anche se in via di formazione.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano un interesse diretto o indiretto, imprese che svolgono attività identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Non possono assumere la qualità di socio gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati. Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento di cui all'art. 3 del presente Statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

ART. 6 – AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, che non sarà mai inferiore a 100 quote.
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 3 del presente Statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti della cooperativa ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda entro sessanta giorni, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella dei soci speciali prevista dall'art. 9 del presente Statuto e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Immediatamente dopo il ricevimento della delibera di ammissione, il nuovo socio deve versare il capitale sottoscritto secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione. Trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento la delibera diverrà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni dalla domanda motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A.R.

In questo caso l'aspirante socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prossima successiva convocazione. In caso di pronuncia dell'assemblea difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea stessa con apposita delibera entro trenta giorni.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'affettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa. L'ammissione deve essere coerente con le capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

ART. 7 - OBBLIGHI DEI SOCI

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

1) almeno una quota all'atto dell'ammissione; 2) le restanti nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I soci lavoratori sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) ad eseguire il lavoro ad essi assegnato secondo le modalità e i termini stabiliti e le disposizioni impartite dalla direzione della cooperativa e secondo le esigenze e le necessità della stessa, con il massimo impegno e diligenza, in conformità a quanto stabilito nel regolamento interno;
- e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato, ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

ART. 8 - DIRITTI DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

I diritti di cui sopra non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 9 - SOCI SPECIALI

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale, in ragione dell'interesse a completare o integrare la loro formazione professionale ovvero del loro inserimento graduale nell'impresa. I nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non potrà essere superiore a anni tre;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione n. 1 quota.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno previsto dal successivo art. 20 anche in misura inferiore rispetto ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2545 bis del C.C.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente Statuto.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art.12 del presente Statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa,

finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art.5. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le disposizioni in materia di perdita della qualità di socio si applicano in quanto compatibili, anche ai soci soventori, ai soci possessori di quote di partecipazione cooperativa e ai soci possessori di strumenti finanziari.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla perdita della qualità di socio consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'art. 3 e, viceversa, il venir meno dell'ulteriore rapporto di lavoro determina, ai sensi dei successivi articoli, la cessazione del rapporto associativo.

ART. 11 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata A.R. o a mano. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso e comunicare la relativa delibera di accoglimento al socio con lettera raccomandata A.R. o a mano.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio con lettera raccomandata A.R. o a mano che, entro sessanta giorni dal ricevimento, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 33. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e per quanto riguarda il rapporto mutualistico, come da delibera del Consiglio di Amministrazione, comunque non oltre la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 12 - ESCLUSIONE

Fermo restando quanto stabilito per la categoria del socio speciale, l'esclusione sarà deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) si sia reso responsabile di gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- d) sia recidivo nell'inadempimento non grave delle obbligazioni di cui al punto a) e, nonostante diffida, non abbia adeguato la propria condotta a quanto richiesto;
- e) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato: per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa, per mutuo consenso, per dimissioni, anche in periodo di prova, per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro, ovvero nel caso di l'ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato: per mutuo consenso, per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore, per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
- f) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società e non abbia presentato richiesta di recesso;
- g) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità o natura renda improseguibile il rapporto sociale;
- h) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- i) senza giustificato motivo, pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- l) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5 del presente Statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- m) svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- n) in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa o assuma comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo o dell'oggetto sociale.

Quando ricorrono particolari esigenze interne alla cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non decretare l'esclusione del socio che abbia raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovi in condizione di sopravvenuta inabilità.

L'esclusione diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale, sia con riguardo al rapporto mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui all'art. 14.

Gli eredi del socio defunto devono presentare atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un delegato unico alla riscossione.

ART. 14 - PROCEDURA E LIQUIDAZIONE

Le delibere in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante lettera raccomandata A.R. o a mano.

Le controversie che insorgessero fra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale secondo quanto previsto dall'art. 33, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

I soci receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato o attribuito ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art.19, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione della frazione di capitale assegnata al socio, ai sensi del successivo art. 20 a titolo di ristoro, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Le quote che nel termine di cinque anni non sono state rimborsate per cause non imputabili alla cooperativa saranno devolute alla riserva legale con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, i soci receduti esclusi o gli eredi dei soci defunti rispondono verso la cooperativa per il pagamento dei versamenti ancora dovuti per anni uno dal giorno in cui si è verificata la cessazione della qualità di socio.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso quest'ultima nei limiti di quanto ricevuto per il

rimborso della quota.

ART. 15 – TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea "straordinaria", tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive od organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro.

Titolo IV SOCI SOVVENTORI

ART. 16 – SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche, altri enti, società e soggetti diversi.

I conferimenti dei soci sovventori sono costituiti da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00.= ciascuna e vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, C.C.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Al fine il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al predetto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con apposita deliberazione dell'assemblea dei soci con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- il diritto di partecipazione all'utile dell'esercizio e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione può essere maggiorato di due punti rispetto al dividendo assegnato ai soci cooperatori;
- l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al precedente comma del presente articolo;
- le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto a un solo voto quale socio cooperatore.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori ma la maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.

In caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori, dopo la riduzione del capitale conferito dai soci lavoratori.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del C.C., ai soci sovventori è attribuito il diritto di recesso quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso ovvero stabilire un periodo maggiore.

In questi casi, come nel caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art.7, comma 2 della Legge 59/92 e dopo avere detratto le eventuali perdite gravanti sul fondo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci lavoratori in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

Titolo V **PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**

ART. 17 – PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito da:

- a) capitale sociale, che è variabile ed è formato da:
 - 1) un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 25,00.=;
 - 2) le azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 25,00, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art.4 del presente Statuto;
- b) la riserva legale formata con gli utili di cui all'art.19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) la riserva straordinaria;
- d) ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente attribuite.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli art. 2447 bis e seguenti del C.C.

ART. 18 – CARATTERISTICHE DELLE QUOTE DEI SOCI LAVORATORI

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art.5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art.33.

La società ha facoltà di non emettere le quote ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del C.C.

ART. 19 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del C.C.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere mutualistico della società.

Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del C.C., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili annuali, dedotta l'eventuale quota destinata a ristorno, destinandoli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) alla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'art. 20 e dal regolamento;
- d) all'eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;
- e) alla eventuale remunerazione del capitale sociale dei soci lavoratori e dei soci sovventori

effettivamente versati, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) la restante parte a riserva straordinaria.

ART. 20 – RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare:

- l'anzianità lavorativa;
- la qualifica rivestita;
- la presenza effettiva sul luogo di lavoro.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) mediante corresponsione ai soci a titolo di integrazione della retribuzione;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

Titolo VI GOVERNO DELLA SOCIETÀ

ART. 21 – DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, l'organo di controllo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare secondo le modalità previste dell'art.2479-bis del c.c.

ART. 22 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee, "ordinarie" e "straordinarie", mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso è inviato per lettera raccomandata A.R. o comunicazione via e-mail o fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli amministratori ed i componenti l'organo di controllo, se nominato. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

L'assemblea "ordinaria" ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente art. 19 per l'approvazione del bilancio di esercizio e tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno.

ART. 23 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA "ORDINARIA"

L'assemblea "ordinaria":

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nei successivi articoli del presente Statuto e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, l'organo di controllo, ne fissa i compensi loro spettanti e ne delibera l'eventuale revoca;
- 5) se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, conferisce e revoca l'incarico di controllo contabile ex art. 2409-quater C.C., determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art.2409-bis, se nominato;
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto con le maggioranze previste per l'assemblea "straordinaria";
- 8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 9) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 19;
- 11) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 12) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico.

L'assemblea "ordinaria" delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza ed autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, sulle seguenti materie e su ogni altra materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente Statuto.

ART. 24 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA "STRAORDINARIA"

L'assemblea, a norma di legge, è considerata "straordinaria" quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi degli art.16 del presente Statuto, su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 25 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia "ordinaria" che "straordinaria", è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia "ordinaria" che "straordinaria", così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società,

l'assemblea "straordinaria", sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.
Le elezioni delle cariche sociali verranno effettuate a maggioranza relativa dei presenti.

ART. 26 - INTERVENTO – VOTO – RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.

Ogni socio lavoratore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.15 del presente Statuto.

Il socio sovventore - persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta con validità per la singola assemblea. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 2 soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 27 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le delibere dell'assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio trascritto nell'apposito libro delle adunanze dell'assemblea.

Il verbale delle assemblee in sede "straordinaria" deve essere redatto da un notaio.

ART. 28 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri da un minimo di 3 ad un massimo di 11 eletti dall'assemblea generale.

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci lavoratori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi, in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La legge determina le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 C.C., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese non concorrenti a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente Statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381, comma 4 del C.C., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici coi soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

ART. 29 - COMPETENZA E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguenti del C.C. in materia di mutualità prevalente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dall'organo di controllo. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mano, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello Statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dall'organo di controllo, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, relazionano sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art.2545-octies del C.C.

Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino la misura minima del 20% del capitale sociale.

ART. 30 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del C.C., purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 31 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale: egli rappresenta a tutti gli effetti la cooperativa di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti

della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.

ART. 32 - ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543, comma 1, c.c. la cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo, ai sensi dell'art. 2477 del c.c. - composto anche da un solo membro - o di un revisore legale dei conti (persona fisica o società di revisione).

Ove nominati:

- all'organo di controllo, anche monocratico, spettano le competenze ed i poteri per esso previsti dalla disciplina delle società per azioni, salvo diversa disposizione di legge;
- al revisore legale dei conti spetta esclusivamente l'attività di revisione ai sensi dell'art.14, D.Lgs.n.39/2010.

Non possono essere nominati, se nominati decadono dall'Ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c. L'organo di controllo, anche monocratico:

- deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e dal suo corretto funzionamento;
- può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del c.c.;
- relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica;
- deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

ART. 33 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere

risolta da un Arbitro nominato dalla CCIAA di Udine, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, l'arbitro verrà nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Titolo VII DISPOSIZIONI VARIE

ART. 34 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, dovrà deliberare in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta

con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 35 – DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di cessazione della cooperativa l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato nell'ordine:

- a) al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art.19 e di quello attribuito come ristorno;
- b) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 L.59/92.

ART. 36 – DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche, di cui agli art.17, 19 e 35 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

La cooperativa in particolare:

- a) ha il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) ha il divieto di remunerare gli strumenti finanziario offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) ha il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Latisana, 11 dicembre 2019



CAM85 Società Cooperativa

Via Polesan 2 - 33056 Palazzolo dello Stella (UD)
Tel.: + 39 349 6346915 | email: service3d@cam85.it | www.cam85.it